


Happy End

Contratto di assicurazione di capitalizzazione

Condizioni Contrattuali

edizione 01 2020

*Documento redatto secondo le linee guida del tavolo
tecnico ANIA in materia di contratti semplici e chiari*



Happy End

Alcune informazioni utili

Happy End è un contratto di assicurazione di capitalizzazione.

Di seguito sono illustrate alcune caratteristiche fondamentali di questo prodotto, in modo da facilitarne la comprensione.

Quanto contenuto in queste pagine di presentazione non sostituisce, né forma, parte del contratto e documenti informativi precontrattuali, la cui lettura e comprensione sono indispensabili per capire le caratteristiche, i termini e le condizioni del prodotto. Le **note esplicative**, inserite nelle condizioni contrattuali, **forniscono esempi** e spiegazioni per facilitare la lettura e la comprensione del testo e, pertanto, **non hanno valenza contrattuale**.

Cos'è un contratto assicurativo di capitalizzazione?

Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto con il quale la compagnia di assicurazione, a fronte di un corrispettivo (il **Premio**), si obbliga a pagare nei confronti di un soggetto (il **Beneficiario che coincide con il Contraente**) un determinato ammontare di denaro alla scadenza del contratto. In sostanza, il contratto di assicurazione di capitalizzazione prevede, l'impegno della compagnia al pagamento di una somma di denaro.

Cosa sono i premi?

I contratti assicurativi prevedono che per ottenere il pagamento dalla compagnia al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, il contraente debba pagare una somma di denaro: il "Premio". Ci sono diversi tipi di "premio":

- il "premio unico", che è pagato all'inizio del contratto, una sola volta.
- il "premio aggiuntivo", che, ove previsto, si aggiunge al premio unico ed è pagato nel corso del contratto, sulla base di una scelta del contraente;
- il "premio periodico", che è pagato a scadenze fisse per la durata del contratto o per un determinato periodo.

Happy End prevede che il contraente debba versare un premio iniziale unico e non sono ammessi versamenti ulteriori.

Chi sono il contraente e il beneficiario?

Il **Contraente** è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la compagnia assicurativa e che paga a quest'ultima il premio.

Il **Beneficiario** è il soggetto che, alla scadenza del contratto, beneficerà del capitale dovuto dalla compagnia assicurativa.

Nel caso di *Happy End* il Contraente e il Beneficiario coincidono.

Happy End è un prodotto con partecipazione agli utili. Cosa significa?

I prodotti con partecipazione agli utili sono assicurazioni sulla vita, nelle quali il premio versato dal contraente è investito dalla compagnia in una **gestione separata** (vedi sotto). L'importo della somma che il beneficiario ottiene a scadenza del contratto dipende dall'andamento della gestione separata. Le prestazioni dei contratti collegati a una gestione separata sono aggiornate in funzione del rendimento della gestione separata.

Cosa è una gestione separata?

Le gestioni separate sono portafogli di investimenti gestiti dalle compagnie di assicurazione, separatamente dagli altri asset detenuti dalla compagnia, nei quali vengono fatti confluire i premi versati dai clienti. Gli attivi sono di proprietà della compagnia. I premi versati dal contraente sono quindi investiti in titoli. La gestione separata "Zurich Style", collegata al prodotto Happy End, è investita in obbligazioni, titoli di stato e - in misura minore - azioni o fondi comuni di investimento.

La Gestione Separata "Zurich Style", collegata al contratto, è disciplinata dal Regolamento riportato nell'Allegato 1.

Cosa è il diritto di Riscatto?

Il diritto di Riscatto permette al contraente di interrompere anticipatamente il contratto di assicurazione, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al contratto. Il Riscatto può essere totale o parziale. Nel primo caso, l'esercizio del riscatto determina lo scioglimento degli effetti del contratto. Nel secondo caso, il contratto prosegue in relazione alla parte non riscattata.

Cosa succede in caso di scadenza del contratto?

In caso di scadenza del contratto, il beneficiario ha diritto a una prestazione da parte della compagnia di assicurazione. Nel caso di Happy End, l'ammontare della somma è pari al maggiore tra il valore del premio versato dal contraente, al netto delle parti di premio relative agli eventuali riscatti parziali, e il capitale aggiornato sulla base dei risultati della gestione separata.

A chi è rivolto Happy End?

Happy End è un prodotto dedicato ai clienti persone giuridiche che si impegnano a detenere l'investimento per almeno 5 anni non essendo disposti ad assumersi il rischio di perdita del capitale investito a fronte di rendimenti modesti ma stabili.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

Parte I – SCOPO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI

Parte II – OBBLIGHI DELLE PARTI

Parte III – PREMI E COSTI

Parte IV – DURATA DELLA COPERTURA, RECESSO E REVOCA

Parte V – RISCATTO

Parte VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Reclami

Il contraente può presentare reclamo alla Compagnia di assicurazione. Le informazioni su come presentare reclamo sono consultabili sul sito di Zurich www.zurich.it, oltre che nei documenti informativi precontrattuali.

Contatti

Per maggiori informazioni il contraente può rivolgersi a Zurich Investments Life S.p.A, scrivendo a: "Customer Assistance" - Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano - Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 - email: customerlife@it.zurich.com.

Happy End

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Indice

Glossario

Parte I – SCOPO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI

- Articolo 1 Scopo del Contratto
- Articolo 2 Prestazioni assicurative
 - 2.1 Prestazione garantita: efficacia
- Articolo 3 Sottoscrizione del Contratto

Parte II – OBBLIGHI DELLE PARTI

- Articolo 4 Aggiornamento della prestazione
 - A. Misura annua di aggiornamento
 - B. Modalità di aggiornamento
- Articolo 5 Beneficiari
- Articolo 6 Richiesta di pagamento
- Articolo 7 Valutazione della Società e pagamento della prestazione
- Articolo 8 Periodo di prescrizione
- Articolo 9 Dichiarazioni del Contraente

Parte III – PREMI E COSTI

- Articolo 10 Premi
 - 10.1 Modalità di versamento
 - 10.2 Investimento del Premio
- Articolo 11 Costi
 - 11.1 Costi gravanti sul Premio
 - 11.2 Rendimento Trattenuto
 - 11.3 Costi di riscatto
 - 11.3.1 Penalità di riscatto e modalità di applicazione
 - 11.3.2 Adeguamento legato alla variazione dei rendimenti dei titoli di Stato

Parte IV – DURATA DELLA COPERTURA, RECESSO E REVOCA

- Articolo 12 Durata
- Articolo 13 Conclusione del Contratto e decorrenza degli effetti del Contratto
 - 13.1 Conclusione del Contratto
 - 13.2 Decorrenza degli effetti del Contratto
- Articolo 14 Revoca della Proposta e Recesso dal Contratto
 - 14.1 Diritto di Revoca della Proposta
 - 14.2 Diritto di Recesso dal Contratto

Parte V – RISCATTO

Articolo 15 Riscatto

Parte VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 16 Prestiti

Articolo 17 Cessione, pegno e vincolo

Articolo 18 Comunicazioni e richieste

18.1 Comunicazioni a Zurich

18.2 Comunicazioni da Zurich

Articolo 19 Legge applicabile e Competenza

Articolo 20 Tasse e oneri

Articolo 21 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Articolo 22 Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

Articolo 23 Variazioni transnazionali di residenza

Articolo 24 Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

Articolo 25 Modifiche contrattuali

Articolo 26 Conflitto di interessi

Glossario

Accettazione: Si intende il momento in cui il Contraente riceve la Polizza debitamente sottoscritta da Zurich.

Adeguamento legato alla variazione dei rendimenti dei titoli di Stato: Meccanismo di riduzione del valore di Riscatto eventualmente applicato in aggiunta alle Penalità di Riscatto quando dall'osservazione dei rendimenti dei titoli di Stato, risulta una differenza positiva tra il Rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e il Rendistato del mese precedente al mese della decorrenza del contratto. Tale adeguamento, se applicato, potrebbe ridurre anche significativamente il valore di riscatto, fermo restando che il contratto prevede limiti massimi di riduzione ed esenzioni per specifiche richieste di riscatto e per determinati importi.

Aggiornamento: L'attribuzione di una quota del rendimento della Gestione Separata (misura di aggiornamento) alle prestazioni secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni contrattuali.

Beneficiario: Il soggetto che riceve la prestazione prevista dal Contratto in caso di scadenza del contratto.

Capitale Aggiornato: Premio Versato al netto dell'eventuale Spesa di emissione investito in Gestione Separata e aggiornato con le modalità di volta in volta indicate nelle condizioni contrattuali.

Cessione, pegno e vincolo: Facoltà in capo al Contraente di cedere a terzi il Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Composizione della Gestione Separata: Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Conclusione del contratto: Momento in cui il Contraente riceve la Polizza debitamente sottoscritta dalla Società, che rappresenta l'accettazione da parte della Società della Proposta del Contraente.

Coniuge: Ciascuna delle due persone reciprocamente obbligate dal matrimonio. Ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 che ha istituito l'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, il riferimento al "coniuge" ricomprende anche ciascuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Contraente: La persona giuridica che stipula il Contratto e versa i premi alla Società.

Contratto: Il contratto denominato Happy End. Il Contratto è composto da: (i) la Proposta, sottoscritta dal Contraente, unitamente a tutte le dichiarazioni rese dal Contraente e (ii) le presenti Condizioni contrattuali, comprensive dell'allegato 1.

Età Assicurativa: Modalità di calcolo dell'età che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione Separata: Portafoglio di investimento appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze con partecipazione agli utili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dall'aliquota di retrocessione o dalle spese di gestione trattenute deriva l'aggiornamento da attribuire alle prestazioni assicurate. La Gestione Separata "Zurich Style", collegata al contratto, è disciplinata dal Regolamento riportato nell'Allegato 1.

Lettera di mancata accettazione: la lettera che Zurich invia al cliente in caso di mancata accettazione della Proposta.

Modulo di proposta (o Proposta): Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.

Penalità di Riscatto: Indica la penalità applicata da Zurich ai sensi dell'art. 11 del Contratto.

Happy End

Periodo di osservazione: Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata (ad esempio: dal 1° di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo).

Polizza: il semplice di Polizza o la lettera di conclusione del contratto o comunicazione scritta di accettazione della proposta unitamente a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da Zurich.

Premio Versato: Importo versato dal Contraente alla Società alla sottoscrizione della Proposta. Il versamento del premio avviene nella forma del premio unico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento.

Prescrizione: Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione Garantita: Importo garantito da Zurich pari al 100,50% del Capitale investito nella Gestione Separata alla scadenza del contratto.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Protector: guardiano del trust. E' una figura eventuale, ma molto importante nella vita del trust. Tale soggetto esercita poteri di controllo affinché l'operato del trustee sia conforme al suo atto istitutivo.

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti secondo quanto previsto dall'art. 14 del Contratto.

Regolamento della Gestione Separata: L'insieme delle norme, allegate nelle Condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata: Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

Rendimento finanziario: Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Rendimento Trattenuto: Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali, dal Rendimento Finanziario realizzato dalla Gestione Separata.

Rendistato: Rendimento medio effettivo a scadenza di un campione di titoli di Stato a tasso fisso quotati sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT), calcolato giornalmente dalla Banca d'Italia. I dati giornalieri del "Rendistato" sono diffusi una volta a settimana (di norma il lunedì) tramite circuito Reuters (pagina BITR). I dati mensili, oltre a essere indicati su circuito Reuters, sono resi noti al mercato mediante apposito comunicato stampa della Banca d'Italia, emesso, in genere, il 1° giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il dato si riferisce. I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul "Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia - Mercato Finanziario" e sul sito Internet dell'Istituto (www.bancaditalia.it).

Revoca della Proposta: Facoltà, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), in capo al Contraente di interrompere la conclusione del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di Assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto sempre in capo al Contraente alla restituzione di quanto eventualmente pagato all'atto della sottoscrizione della Proposta.

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del Contratto assicurativo.

Riscatto: Facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione, totale o parziale, del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Spese di emissione: Spese fisse e predeterminate che la Società sostiene per l'emissione del prodotto.

Società: Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito "Zurich"), autorizzata da IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami per i quali presta le garanzie ai sensi del Contratto stipulato con il Contraente.

Happy End

Società di revisione: Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Trust: istituto giuridico con cui una o più persone - disponenti - trasferiscono la titolarità di beni e diritti a un altro soggetto - trustee -, il quale assume l'obbligo di amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari, o per un fine determinato dal disponente.

Trustee: titolare dei beni e diritti trasferitigli dal disponente, amministra gli stessi nel rispetto delle "finalità" stabilite dal disponente in sede di redazione dell'atto istitutivo.

Parte I – Scopo del Contratto e prestazioni assicurative

Articolo 1 Scopo del Contratto

Happy End è un contratto assicurativo di capitalizzazione a premio unico (di seguito “Premio”) che prevede una prestazione alla scadenza del contratto come meglio descritto al successivo articolo 2.

La Gestione Separata “Zurich Style”, collegata al contratto, è disciplinata dal Regolamento riportato nell’Allegato 1.

Articolo 2 Prestazioni assicurative

Alla scadenza contrattuale Zurich pagherà al Beneficiario una capitale pari al maggior valore tra:

- i. Il 100,5% del capitale complessivamente investito e
- ii. il Capitale Aggiornato, secondo le modalità stabilite all’articolo 4 delle presenti condizioni di assicurazione “Aggiornamento delle prestazioni”, lettera B “Modalità di Aggiornamento”.

Il presente contratto prevede una prestazione garantita pari al 100,50% del Capitale investito nella Gestione Separata alla scadenza del contratto.

Articolo 3 Sottoscrizione del Contratto

Il Contratto può essere sottoscritto da una persona giuridica con sede legale in Italia e la residenza in Italia ai fini fiscali.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell’interesse di una persona fisica che sia domiciliata e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall’Italia.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell’interesse di un disponente che sia domiciliato e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall’Italia oppure operino nell’interesse di un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d’America o US Territories¹.

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d’America o US Territories.

Parte II – Obblighi delle parti

Articolo 4 Aggiornamento delle prestazioni

Il presente Contratto riconosce un aggiornamento annuale delle prestazioni sulla base del rendimento della Gestione Separata “Zurich Style”.

A. Misura annua di aggiornamento

Zurich, entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina la **misura di aggiornamento** del capitale assicurato da attribuire al Contratto.

La misura annua di aggiornamento è il **rendimento realizzato dalla Gestione Separata** nel periodo di osservazione (vale a dire periodo tra il 1/10 e il 30/09 di ogni anno) **diminuito di un costo, denominato Rendimento Trattenuto, pari a 1,20%**.

¹ Per Stati Uniti d’America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d’America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

B. Modalità di aggiornamento

La misura di aggiornamento, come sopra determinata, viene convertita in una somma di denaro e attribuita al Contratto con effetto 31 dicembre di ciascun anno.

Il capitale viene aggiornato in base a tale misura di aggiornamento, se positiva:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra la data di entrata in vigore del contratto, come definita al precedente art. 6 "Conclusione e decorrenza del contratto", ed il 31 dicembre successivo, in occasione del primo aggiornamento e con riferimento alla frazione di capitale acquisita con il versamento del primo premio;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione dei singoli premi successivi ed il 31 dicembre successivo, con riferimento alle frazioni di capitale acquisite con il versamento di tali premi successivi ed in occasione del loro primo aggiornamento;
- per un anno intero con riferimento alle frazioni di capitale già acquisite al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'aggiornamento del capitale è acquisito in via definitiva e pertanto ogni successivo aggiornamento viene applicato all'importo del capitale quale risulta dai precedenti aggiornamenti, al netto dell'eventuale parte di capitale oggetto di riscatti parziali effettuati nell'anno.

L'importo del capitale aggiornato viene comunicato di volta in volta al Contraente.

Modalità di aggiornamento della prestazione in caso di Riscatto:

Il valore di riscatto è pari al capitale complessivamente investito comprensivo delle rivalutazioni maturate ed ulteriormente aggiornato fino alla data di richiesta del riscatto, con le modalità di seguito indicate:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta del riscatto, con riferimento al capitale già acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione di eventuali premi versati successivamente all'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta di riscatto, con riferimento al capitale acquisito con il versamento di tali premi.

Articolo 5 Beneficiari

Il beneficiario della prestazione a scadenza è il Contraente.

Articolo 6 Richiesta di Pagamento

In caso di riscatto totale/parziale e scadenza il Contraente dovrà inviare a Zurich la documentazione di seguito specificata, all'indirizzo specificato nell'articolo 18, oppure trasmetterli alla stessa per il tramite degli intermediari:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- in caso di liquidazione a fronte degli impegni del Contraente nei confronti dei propri dipendenti a titolo di T.F.R., copia di un documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro di uno o più lavoratori dipendenti dell'Investitore-Contraente o la richiesta di anticipazione del T.F.R. nonché l'ammontare del T.F.R. da liquidare;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
- visura camerale non più vecchia di 6 mesi rispetto alla data di richiesta di pagamento;
- dichiarazione dell'Attività svolta dal Contraente.

Articolo 7 Valutazione della Società e Pagamento della prestazione

a) in caso di Riscatto totale/parziale e scadenza:

Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al precedente articolo 6, Zurich pagherà il Capitale aggiornato secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento, tramite bonifico bancario sul conto corrente del Contraente, che deve essere aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

Happy End

La Società riconoscerà gli interessi moratori al tasso di legge sulle somme da pagare qualora il pagamento della prestazione sia effettuato decorsi i termini sopra specificati².

La documentazione elencata viene richiesta da Zurich **compatibilmente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili**.

In caso di necessità, o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, Zurich può richiedere ulteriore documentazione probatoria. Le spese relative all'acquisizione della documentazione suddetta sono direttamente a carico del Contraente.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite l'intermediario.

Articolo 8 Periodo di Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) **si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Le somme dovute, per Riscatto o per scadenza, devono quindi essere richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di Riscatto o dalla data di scadenza.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate agli aventi diritto ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi di legge.

Articolo 9 Dichiarazioni del Contraente

Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che Zurich non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile – l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Parte III – Premi e Costi

Articolo 10 Premi

Il Contratto prevede, al momento della sottoscrizione della Proposta, il pagamento di un Premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 Euro maggiorato di 10,00 euro a titolo di spese di emissione del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce versamento di premio.

E' consentito il versamento di premi aggiuntivi.

10.1 Modalità di versamento

Il versamento del Premio deve essere effettuato in un'unica occasione come descritto di seguito.

Nel caso di contratto sottoscritto attraverso un Intermediario assicurativo diverso da una banca, scelto dal Contraente ed autorizzato all'incasso da Zurich, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno non trasferibile intestato a Zurich Investments Life S.p.A. o all'Intermediario assicurativo, o
- bonifico bancario su c/c intestato a Zurich Investments Life S.p.A. o all'Intermediario assicurativo, o
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;

In ogni caso non è ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.

Trascorso un mese dalla conclusione del contratto, potranno essere versati premi unici aggiuntivi.

Il Contraente può liberamente determinare se e quando versare premi unici aggiuntivi così come l'importo degli stessi, fermo restando il diritto alle prestazioni acquisite con i premi già versati.

² Questo significa che Zurich pagherà un importo maggiorato ai sensi di legge.

Il premio unico iniziale può quindi eventualmente essere integrato con premi unici aggiuntivi, qualora il Contraente ne faccia richiesta e la Società non abbia comunicato il suo rifiuto all'accettazione del premio aggiuntivo come specificato di seguito.

I premi devono essere versati presso la Direzione di Zurich o presso l'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto.

Resta comunque inteso che la Società si riserva in qualsiasi momento il diritto di non accettare il versamento di Premi unici aggiuntivi qualora:

- (i) la Gestione Separata collegata al contratto sia chiusa a nuove sottoscrizioni;
- (ii) non siano state osservate le disposizioni previste dal contratto e/o le vigenti norme di legge, in particolar modo la normativa antiriciclaggio;
- (iii) sussistano circostanze oggettive che rendano il rifiuto del Premio Unico Aggiuntivo necessario per tutelare la Società e/ o gli altri Contraenti o in generale l'equilibrio finanziario della Gestione Separata stessa.

Nel caso di rifiuto del premio aggiuntivo per anche una delle ragioni di cui sopra, Zurich restituirà al Contraente il Premio Unico Aggiuntivo già corrisposto entro il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di incasso, da parte di Zurich, del Premio Unico Aggiuntivo.

Il Premio Unico Aggiuntivo non accettato verrà restituito al Contraente inderogabilmente con le stesse modalità con le quali il Contraente ha effettuato il pagamento dello stesso. In nessun caso la restituzione dei Premi sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

10.2 Investimento del Premio

In seguito al versamento del Premio, Zurich investirà il Premio al netto del caricamento (dell'importo previsto all'articolo 11.1) nella Gestione Separata "Zurich Style".

Il premio versato, al netto dei costi di caricamento indicati all'articolo 11.1, costituisce il Capitale Investito.

Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata Zurich Style da un unico Investitore-Contraente, o da più Investitori-Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato a far data dal 1 gennaio 2012, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi versati nella gestione separata Zurich Style da un unico Investitore-Contraente, o da più Investitori-Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 milioni di euro.

Articolo 11 Costi

11.1 Costi gravanti sul Premio

Caricamento

Il Premio Unico viene investito nella Gestione Separata Zurich Style al netto di un caricamento in base alla seguente tabella:

	Aliquota per il calcolo del caricamento sul premio
Sulla parte di premio fino a 10.000,00 Euro	4%
Sulla parte di premio eccedente 10.000,00 Euro	3%

Per premi unici aggiuntivi l'aliquota per il calcolo del caricamento viene determinata tenendo conto della somma dei versamenti già effettuati.

Happy End

11.2 Rendimento Trattenuto

Zurich trattiene annualmente dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata un costo pari a 1,20% denominato Rendimento Trattenuto che riduce il rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

11.3 Costi di riscatto

11.3.1 Penalità di Riscatto e modalità di applicazione

Dal valore di Riscatto calcolato come descritto al successivo articolo 15 viene trattenuta una penalità di importo fisso pari a 100 Euro.

L'importo fisso di 100 euro non verrà trattenuto in occasione della prima richiesta di riscatto parziale.

In caso di richiesta di riscatto a copertura del TFR non sarà prevista in ogni caso alcuna penalizzazione.

11.3.2 Adeguamento legato alla variazione dei rendimenti dei titoli di Stato

Oltre che dell'eventuale Penalità di Riscatto descritta sopra il valore di Riscatto viene ridotto per la durata residua del contratto ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il Rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e il Rendistato del mese in cui è stato effettuato il versamento del relativo premio, al netto di un importo fisso pari a 100,00 euro.

ESEMPIO 1:

Ipotesi

- Anno di Riscatto: 3° anno → adeguamento applicato per un periodo di 2 anni.
- Tasso di adeguamento (*Differenza tra il Rendistato al riscatto e il Rendistato alla decorrenza*): 1,00%
- Valore di Riscatto al netto della Penalità di Riscatto: 30.000 euro

Calcolo del valore di riscatto al netto dell'adeguamento: $30.000 / (1 + 1,00\%)^2 = 29.409$ euro

Qualora il contratto sia stato sottoscritto quale strumento di copertura dell'impegno del Contraente nei confronti dei propri dipendenti a titolo di T.F.R. e la richiesta di riscatto avvenga per cessazione di rapporto di lavoro o anticipazione T.F.R., adeguatamente documentata, non sarà prevista alcuna penalizzazione. Pertanto l'adeguamento sopra descritto e l'importo fisso di 100,00 euro non verranno applicati.

Parte IV – Durata della garanzia, ripensamento e revoca

Articolo 12 Durata

La durata del contratto è inizialmente fissata in 5 anni interi ed una frazione di anno pari al periodo di tempo intercorrente tra la data di conclusione del contratto ed il successivo 31 dicembre.

Allo scadere della durata inizialmente prevista, in mancanza di disdetta di Zurich o del Contraente da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) spedita con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza, il contratto si riterrà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, determinando così, ogni volta, la fissazione di una nuova data di scadenza del contratto.

In tal caso le singole frazioni di capitale già acquisite verranno capitalizzate in base a un meccanismo di aggiornamento del capitale investito che dipende dal rendimento rilevato della gestione interna separata Zurich Style, dall'importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario e dal tasso di rendimento minimo garantito da Zurich. Il rendimento riconosciuto al Contraente, in base al suddetto meccanismo di aggiornamento (c.d. rendimento consolidato) viene consolidato. Eventuali imposte dovute in occasione del rinnovo sono a carico del Contraente.

Articolo 13 Conclusione del Contratto e decorrenza degli effetti del Contratto

Articolo 13.1 Conclusione del Contratto

Il Contraente che intende concludere il Contratto deve sottoscrivere e consegnare a Zurich la Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa (come a titolo esemplificativo e non esaustivo i dati anagrafici del Contraente, il premio e la durata del Contratto). Il Contratto si considera concluso nel momento

Happy End

in cui il Contraente riceve da parte di Zurich la Polizza debitamente sottoscritta, che rappresenta l'accettazione da parte della Società della Proposta del Contraente.

Zurich può non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In caso di mancata accettazione, Zurich invierà al Contraente una Lettera di mancata accettazione e restituirà al Contraente il Premio Versato già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della Lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente indicato nella Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Versato sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Articolo 13.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del Contratto o, se successivo, dal giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza degli effetti del Contratto.

La frazione di capitale acquisita con il versamento del primo premio inizierà ad aggiornarsi dalle ore 24 del giorno di entrata in vigore del contratto, mentre le singole frazioni di capitale acquisite con il versamento dei premi successivi inizieranno ad aggiornarsi dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui è stato versato il relativo premio.

Articolo 14 Revoca della Proposta e ripensamento

14.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto (ossia fino alla ricezione della Polizza debitamente sottoscritta ai sensi del precedente articolo 13.1.). La richiesta deve essere effettuata per iscritto, e contenere gli elementi identificativi della Proposta. La richiesta deve essere inviata a Zurich Investments Life S.p.A. con lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), con le modalità indicate nell'articolo 18.1. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione della Proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

14.2 Diritto di Ripensamento

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione dell'accettazione.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) a Zurich Investments Life S.p.A. con le modalità indicate nell'articolo 18.1.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, Zurich rimborserà al Contraente il Premio Versato al netto dell'eventuale Spesa di emissione indicata al precedente articolo 11.1. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Parte V – Riscatto

Articolo 15 Riscatto

A condizione che sia trascorso almeno 1 (uno) anno dalla data di decorrenza degli effetti del Contratto ai sensi dell'articolo 13.2, il Contraente può chiedere il Riscatto totale o parziale del Contratto.

Il Contraente può richiedere:

- il riscatto **totale**, che comporta lo scioglimento del Contratto;
- il Riscatto **parziale**, mantenendo il Contratto in vigore con un capitale assicurato diminuito dei premi relativi al Riscatto Parziale.

Il Riscatto parziale del Contratto può essere richiesto, purché il valore residuo del contratto sia almeno pari a Euro 5.000 (cinquemila/00).

Il valore di Riscatto è pari al capitale aggiornato, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti precedentemente, aggiornato con le modalità descritte al precedente articolo 4 "Aggiornamento delle prestazioni" lettera B "Modalità di aggiornamento".

Happy End

L'importo del Riscatto totale o parziale, come sopra determinato, è ridotto dei seguenti importi:

- **della Penalità di Riscatto pari a 100 euro indicata al precedente articolo 11;**
- **dell'eventuale adeguamento legato alla variazione dei rendimenti dei titoli di Stato, descritto al precedente articolo 11;**
- **e delle imposte previste per legge, se applicabili.**

Qualora il contratto sia stato sottoscritto quale strumento di copertura dell'impegno del Contraente nei confronti dei propri dipendenti a titolo di T.F.R. e la richiesta di riscatto avvenga per cessazione di rapporto di lavoro o anticipazione T.F.R., adeguatamente documentata, non sarà prevista alcuna penalizzazione.

Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla gestione separata Zurich Style da un unico Contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto stipulato successivamente al 1 gennaio 2012, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di euro incrementati della quota parte relativa all'aggiornamento delle prestazioni.

Parte VI – Altre disposizioni

Articolo 16 Prestiti

Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 17 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso di Zurich. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a Zurich una richiesta di cessione sottoscritta dal Contraente cedente e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (il cessionario). Zurich, previa valutazione dell'idoneità del nuovo Contraente e qualora acconsenta alla sostituzione, invierà entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

Il Contraente, solo previo consenso di Zurich, può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi.

Zurich, entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di costituzione del pegno o di vincolo, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario previo invio da parte del Contraente a Zurich della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Zurich il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente.

Zurich può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Articolo 18 Comunicazioni e Richieste

18.1 Comunicazioni a Zurich

Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **Recesso, Riscatto Totale, Riscatto Parziale** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A

Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Life Maturity & Surrenders
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per i mittenti possessori di apposito account, specificando in oggetto "recesso del contratto" o "liquidazione delle prestazioni" al seguente indirizzo:
Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Le comunicazioni relative alla richiesta di **Revoca** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Zurich Investments Life S.p.A
Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per i mittenti possessori di apposito account, specificando in oggetto "revoca della proposta" al seguente indirizzo:
Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Tutte le altre comunicazioni e richieste (tre le quali la Situazione Sintetica del Contratto) devono essere inviate, anche per il tramite del proprio intermediario, al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266
email: customerlife@it.zurich.com

18.2 Comunicazioni da Zurich

Zurich invia al Contraente le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita nonché quelle previste dal presente Contratto.

In particolare Zurich trasmette al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Il Contraente, compilando un apposito modulo, può acconsentire alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartaceo, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente e idoneo alla ricezione di messaggi. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente. Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo di residenza /domicilio o di posta elettronica.

18.3 Reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono contenute nel Documento contenente le informazioni chiave (KID), nel Documento Informativo Precontrattuale (DIP) aggiuntivo e al seguente indirizzo internet www.zurich.it

Articolo 19 Legge applicabile, mediazione e foro competente

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche. Se la mediazione non dovesse avere successo, il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo ove il convenuto ha la residenza, domicilio o la sede legale, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato questo Contratto.

Qualora il Contraente e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, lett. a) D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 20 Tasse e oneri

Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente e aventi diritto.

Happy End

Condizioni contrattuali
8.206.01.2020

Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al Contratto si rimanda alla documentazione precontrattuale.

Articolo 21 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un proprio consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica all'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della Polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Zurich, per esempio, potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria/trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al contratto.

Articolo 22 Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno la responsabilità di fornire a Zurich le informazioni complete e corrette al fine di ottemperare all'obbligo di adeguata verifica.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) a norma del D.lgs. 231/2007 e s.m.i..

Articolo 23 Variazioni transnazionali di residenza

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua Polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente stesso.

Il Contraente deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

Happy End

Condizioni contrattuali
8.206.01.2020

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire a Zurich di sospendere e /o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.

Articolo 24 Embargo, sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, **Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.**

Articolo 25 Modifiche contrattuali

- a) Zurich può modificare le condizioni del presente Contratto per il necessario adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) Zurich avrà il diritto di modificare il Regolamento della Gestione Separata per il necessario adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

In ogni caso Zurich darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

Articolo 26 Conflitto di interessi

Zurich elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, Zurich:

- fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata;
- in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

Zurich assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi.

Regolamento della Gestione separata “Fondo Zurich Style”

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Happy End

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Happy End

Condizioni contrattuali
8.206.01.2020

Informativa Privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali – ovvero dati personali relativi a soggetti minori di cui Lei esercita la potestà genitoriale - al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "**Regolamento**") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è Zurich Investments Life S.p.A. con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "**Società**"). Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo: privacy@it.zurich.com o scrivendo a mezzo posta alla sede della società sopra riportata.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

a) Finalità contrattuali e di legge

I dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c. d. Area Clienti); per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società (nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi; raccolta del premio assicurativo; accesso alla c. d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiriciclaggio – con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici, antiterrorismo, gestione e controllo interno). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "*Esistenza di un processo decisionale automatizzato*".

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c. d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

f) Attività di autovalutazione del servizio prestato

I Suoi dati personali, potranno altresì essere utilizzati dalla Società per contattarla al fine di ricevere da Lei informazioni circa la gestione dell'attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un'autovalutazione della gestione della pratica da parte della Società, in un'ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove Lei non desiderasse essere contattato per tale scopo, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1. In tal caso, la Società non procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f).

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d), e), f) si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), la base giuridica degli stessi sono:

- (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione dei sinistri);
- (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche anticiclaggio con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici e antiterrorismo;
- (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed d) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.
- punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società ad effettuare un'autovalutazione dell'attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di migliorare il proprio operato.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group LTd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d), e) ed f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed applicando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei- in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione europea - avvengono sulla base delle "Clasole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima, quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro (con esclusione dei Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici) e antiterrorismo : 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
- (vi) dati trattati per finalità per attività di autovalutazione: 12 mesi dalla conclusione dell'attività di autovalutazione.

7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando ove necessario i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato (e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale (o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, anticiclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di anticiclaggio ed antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di anticiclaggio ed antiterrorismo.

8. I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam) e 2 f) (attività di autovalutazione). Potrà inoltre sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam). Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: e-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159)

C Modalità di pagamento del premio

Il versamento del premio può essere effettuato:

- nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario, o bonifico bancario su c/c intestato all'Intermediario, o bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario;
- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.
- nel caso di reimpiego proveniente dalla liquidazione della/e polizza/polizze n. _____ (ove è previsto)

ATTENZIONE: VIETATO PER L'INTERMEDIARIO INCASSARE SU PROPOSTA

D Revoca della proposta e recesso del contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio dovuto al netto delle eventuali di spese di emissione previste dal contratto.

E Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

Io sottoscritto/a, presto il mio consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione e delle comunicazioni relative al presente contratto che progressivamente verranno rese disponibili in tale formato. A tal fine, fornisco un indirizzo e-mail esistente, abilitato alla ricezione di messaggi e non appartenente all'Intermediario, impegnandomi a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione al riguardo. SI NO

INDIRIZZO E-MAIL _____

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) del Contraente → _____

F Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

Il sottoscritto Contraente:

1. **Prende atto** che il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. Il contratto di capitalizzazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso o dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicata nel contratto, qualora questo sia successivo a quello di conclusione. Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento. Per il prodotto HAPPY END la conclusione del contratto fa sempre riferimento alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese.
2. **Dichiara che**, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, ha ricevuto

e accettato integralmente il set informativo costituito dai seguenti documenti nelle rispettive versioni ed edizioni in vigore alla data di sottoscrizione del modulo di proposta. Per i prodotti di investimento assicurativo il set informativo è composto dal Documento contenente le informazioni chiave, dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), dalle condizioni di assicurazione (comprehensive del Glossario dei termini) e dal modulo di proposta.

3. **Dichiara** di aver preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento e sulle informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.
4. **Prende atto** che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) dell'Intermediario → _____ Firma (leggibile) del Contraente → _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Contraente dichiara di approvare specificatamente gli articoli Tasse e Oneri, Costi, Contraente e Assicurando, Riscatto, Riscatto Parziale, Esclusioni e limitazioni.

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) del Contraente → _____



Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i propri dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Beneficiario e dal Referente Terzo, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa al Beneficiario/Referente Terzo alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data _____ Firma (leggibile) del Contraente → _____

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- (b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato. SI NO
- (c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. SI NO
- (d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata. SI NO

Data _____ Firma (leggibile) del Contraente → _____

FAC-SIMILE

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale €199.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it